

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio

del 15 febbraio 2006

sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore

(2006/143/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Sebbene la raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore ⁽³⁾, sia stata applicata con notevole successo, come risulta dalla relazione della Commissione del 30 settembre 2004, occorre migliorare ulteriormente il funzionamento dell'istruzione superiore europea, soprattutto per quanto riguarda la qualità, così da renderla più trasparente e affidabile agli occhi dei cittadini europei, degli studenti e degli studiosi del resto del mondo.
- (2) La raccomandazione 98/561/CE invitava a sostenere e, se del caso, a istituire sistemi trasparenti di certificazione della qualità. Quasi tutti gli Stati membri hanno istituito sistemi nazionali di certificazione della qualità e hanno promosso o favorito l'istituzione di una o più agenzie di certificazione della qualità o di accreditamento.

(3) La raccomandazione 98/561/CE invitava a basare i sistemi di certificazione della qualità su una serie di caratteristiche essenziali, quali la valutazione dei programmi o delle istituzioni tramite valutazioni interne, revisioni esterne, e con la partecipazione degli studenti, la pubblicazione dei risultati e una partecipazione internazionale. I risultati delle valutazioni relative alla certificazione della qualità contribuiscono in modo significativo a migliorare le prestazioni degli istituti d'istruzione superiore.

(4) Le caratteristiche essenziali di cui al considerando 3 sono state generalmente applicate in tutti i sistemi di certificazione della qualità e sono state confermate dai ministri europei dell'istruzione a Berlino nel settembre 2003, nel quadro del processo di Bologna, al fine di realizzare uno Spazio europeo dell'istruzione superiore.

(5) L'Associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore (European Association for Quality Assurance in Higher Education — ENQA), istituita nel 2000, conta tra i suoi membri un numero crescente di agenzie di certificazione della qualità o di accreditamento in tutti gli Stati membri.

(6) Nel contesto del processo di Bologna, i ministri dell'istruzione di 45 paesi hanno adottato le norme e gli indirizzi proposti dall'ENQA per la certificazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore durante la loro riunione di Bergen del 19-20 maggio 2005 che ha fatto seguito a quella svoltasi a Berlino nel

⁽¹⁾ GU C 255 del 14.10.2005, pag. 72.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 gennaio 2006.

⁽³⁾ GU L 270 del 7.10.1998, pag. 56.

settembre 2003. Hanno anche accolto favorevolmente il principio dell'istituzione di un registro europeo delle agenzie di certificazione della qualità basato su una verifica a livello nazionale e hanno chiesto che le possibilità pratiche di applicazione siano ulteriormente sviluppate dall'ENQA, di concerto con l'Associazione europea delle università (EUA), l'Associazione europea degli istituti di istruzione superiore (EURASHE) e l'Unione europea degli studenti universitari (ESIB), e che venga riferito in proposito ai ministri stessi tramite il gruppo di seguito di Bologna. Hanno inoltre sottolineato l'importanza della cooperazione tra agenzie riconosciute a livello nazionale, al fine di promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di accreditamento o certificazione della qualità.

- (7) Si dovrebbe mettere a punto un'azione dell'UE a sostegno della certificazione della qualità, in linea con le attività svolte nel contesto del processo di Bologna.
- (8) È opportuno stabilire un registro delle agenzie di certificazione della qualità indipendenti e affidabili operanti in Europa, di carattere regionale o nazionale, generale o specializzato, pubblico o privato, per favorire la trasparenza nell'istruzione superiore e facilitare il riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio all'estero.
- (9) Nel quadro della strategia di Lisbona, il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 ha affermato nelle sue conclusioni che i sistemi europei di istruzione e di formazione dovranno diventare un «punto di riferimento di qualità a livello mondiale».

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. di incoraggiare tutti gli istituti d'istruzione superiore operanti nel loro territorio a introdurre o sviluppare sistemi interni rigorosi di certificazione della qualità, conformemente alle norme e agli indirizzi in materia di certificazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore adottati a Bergen nell'ambito del processo di Bologna;
2. di incoraggiare tutte le agenzie di certificazione della qualità o accreditamento operanti nel loro territorio ad essere indipendenti nelle loro valutazioni, ad applicare i criteri di certificazione della qualità definiti nella raccomandazione 98/561/CE e ad applicare la serie di norme generali e indirizzi comuni adottata a Bergen ai fini della valutazione. Tali norme dovrebbero essere ulteriormente sviluppate di concerto con i rappresentanti del settore dell'istruzione superiore ed applicate in modo da tutelare e promuovere la diversità e l'innovazione;

3. di incoraggiare i rappresentanti delle autorità nazionali, del settore dell'istruzione superiore e delle agenzie di certificazione della qualità e accreditamento, con le parti sociali, a creare un «registro europeo delle agenzie di certificazione della qualità» («registro europeo»), basato su una valutazione nazionale, che tenga conto dei principi fissati nell'allegato, e definire le condizioni di iscrizione in tale registro e le norme per la gestione dello stesso;
4. di consentire agli istituti d'istruzione superiore operanti nel loro territorio di scegliere tra le agenzie di certificazione della qualità o accreditamento iscritte nel registro europeo un'agenzia corrispondente alle loro necessità e alle loro caratteristiche, a condizione che ciò sia compatibile con la loro legislazione nazionale o consentito dalle loro autorità nazionali;
5. di consentire agli istituti d'istruzione superiore di mirare ad una valutazione complementare da parte di un'altra agenzia iscritta nel registro europeo, ad esempio per promuovere la loro reputazione internazionale;
6. di promuovere la cooperazione tra agenzie in modo da aumentare la fiducia reciproca e il riconoscimento delle valutazioni di certificazione della qualità e accreditamento, contribuendo così al riconoscimento delle qualifiche a fini di studio o di lavoro in un altro paese;
7. di garantire l'accesso del pubblico alle valutazioni effettuate dalle agenzie di certificazione della qualità o accreditamento elencate nel registro europeo,

INVITA LA COMMISSIONE:

1. a continuare a sostenere, in stretta cooperazione con gli Stati membri, la cooperazione tra gli istituti d'istruzione superiore, le agenzie di certificazione della qualità e accreditamento, le autorità competenti e gli altri organismi operanti in questo campo;
2. a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relazioni triennali sullo sviluppo dei sistemi di certificazione della qualità nei vari Stati membri e sulle attività di cooperazione svolte a livello europeo, nonché sui progressi compiuti in relazione ai suddetti obiettivi.

Fatto a Strasburgo, addì 15 febbraio 2006.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio
Il presidente
H. WINKLER

ALLEGATO

«Registro europeo delle agenzie di certificazione della qualità»

Nel registro sono iscritte agenzie sulle cui le valutazioni gli Stati membri (e le autorità pubbliche degli Stati membri) possano fare affidamento. Esso deve basarsi sui seguenti principi:

1. l'elenco delle agenzie deve essere compilato da rappresentanti delle autorità nazionali, del settore dell'istruzione superiore (istituti d'istruzione superiore, studenti, insegnanti e ricercatori) e delle agenzie di certificazione della qualità e accreditamento operanti negli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali.
 2. Tra i requisiti per l'iscrizione di agenzie nel registro potrebbero figurare, inter alia:
 - i) l'impegno ad effettuare le valutazioni in totale indipendenza;
 - ii) il riconoscimento almeno dallo Stato membro nell'ambito del quale le agenzie operano (o dalle autorità pubbliche di tale Stato membro);
 - iii) il fatto di operare sulla base della serie di norme e indirizzi comuni di cui alle raccomandazioni 1 e 2 rivolte agli Stati membri;
 - iv) il fatto di sottoporsi a periodiche valutazioni esterne da parte di pari o di altri esperti, con pubblicazione dei criteri, dei metodi e dei risultati di tali valutazioni.
 3. Nel caso di un rifiuto iniziale di iscrizione nel registro, è possibile procedere ad una nuova valutazione sulla base dei miglioramenti realizzati.
-